

**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI
FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE RINNOVABILI NEL LAZIO**

INDICE

Articolo 1	Obiettivi e finalità	3
Articolo 2	Soggetti destinatari	3
Articolo 3	Soggetto Promotore della CER.....	3
Articolo 4	Condizioni generali di ammissibilità	4
Articolo 5	Termini e modalità per la presentazione della Domanda di sostegno.....	4
Articolo 6	Struttura responsabile e riferimenti amministrativi.....	5
Articolo 7	Procedure di selezione e valutazione.....	5
Articolo 8	Criteri di valutazione	6
Articolo 9	Dotazione finanziaria	7
Articolo 10	Importo del sostegno per lo studio di fattibilità	7
Articolo 11	Spese ammissibili.....	8
Articolo 12	Studio di fattibilità tecnico-economica: adempimenti preliminari	8
Articolo 13	Studio di fattibilità tecnico-economica della CER.....	8
Articolo 14	Modalità di erogazione del sostegno.....	9
Articolo 15	Comunicazione e divulgazione dei risultati	9
Articolo 16	Cumulabilità con altre forme di sostegno.....	9
Articolo 17	Controlli	9
Articolo 18	Revoca del sostegno	10
Articolo 19	Rinuncia al sostegno.....	10
Articolo 20	Trattamento dei dati personali.....	10
Articolo 21	Diritto di accesso agli atti.....	11
Articolo 22	Norma di Rinvio.....	11
Articolo 23	Informazioni complementari	11
	Modulistica Allegata all'Avviso	11

Articolo 1 Obiettivi e finalità

1. La Regione promuove e sostiene la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER) così come previste dall'art. 31 D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
2. La realizzazione delle CER si inquadra nell'ambito degli indirizzi di politica energetica della programmazione unitaria 2021 – 2027, del Piano Energetico Regionale - PER (adottato con DGR n. 595 del 19/07/2022) e del redigendo Piano per la Transizione Ecologica (PTE) della Regione Lazio.
3. Attraverso le CER la Regione intende sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo mediante un modello basato sulla condivisione ed incentrato su un sistema di scambio locale, favorendo la gestione congiunta, la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale da fonte fossile e, più in generale, lo sviluppo sostenibile.
4. La costituzione delle CER permette inoltre di raggiungere obiettivi di carattere: ambientale, incentivando la diffusione delle FER diminuendo in tal modo le emissioni di gas ad effetto serra e concorrendo alla mitigazione dei Cambiamenti Climatici; economico, attraverso la riduzione dei consumi e il risparmio energetico; sociale, attraverso la promozione di modelli di inclusione e collaborazione e di contrasto alla povertà energetica.

Articolo 2 Soggetti destinatari

1. Possono partecipare al presente Avviso le CER costituite e da costituirsi come definite all'articolo 2, comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021.
2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021, la CER è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nel caso di imprese private è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00.
4. Non sono ammissibili CER costituite solo da imprese.

Articolo 3 Soggetto Promotore della CER

1. Il soggetto **Promotore** della CER è il Rappresentante legale della stessa o il Mandatario che ha ricevuto l'incarico di compiere tutti gli atti previsti dal presente Avviso dai soggetti che intendono costituire la CER (mandanti) nel caso di CER non ancora costituite, che può presentare **Domanda di sostegno** per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della CER.
2. Il soggetto **Promotore**, qualora la CER non sia costituita, dovrà individuare un nucleo di clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, e dovrà:
 - a) favorire la realizzazione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile a servizio della CER;
 - b) aggregare i soggetti disponibili a conferire superfici/aree per la realizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile della CER;
 - c) farsi carico della costituzione della CER dal punto di vista giuridico.

Articolo 4 Condizioni generali di ammissibilità

1. Il **Soggetto Promotore** deve possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 2 al presente Avviso.
2. La **Domanda di sostegno** deve soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità:
 - a) essere presentata dal Soggetto Promotore della CER o da un soggetto da questi formalmente delegato (Richiedente delegato);
 - b) essere compilata correttamente, completa e corredata degli allegati e della documentazione previsti all'articolo 5;
 - c) essere trasmessa secondo le modalità e i tempi indicati all'articolo 5.

Articolo 5 Termini e modalità per la presentazione della Domanda di sostegno

1. La Domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente on-line mediante la piattaforma GeCoWEB Plus, seguendo la procedura di seguito indicata.
2. Nella modulistica di cui all'Allegato all'Avviso è riportato il modello di Domanda che sarà generato dal sistema GeCoWEB Plus e i modelli delle altre dichiarazioni da rilasciare, con le relative istruzioni. Ulteriori istruzioni sono contenute nel documento "Uso di GeCoWEB Plus e documenti di rendicontazione" disponibile sul sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all'Avviso.
3. È ammissibile la presentazione di una sola Domanda per ciascun Soggetto Promotore (o Richiedente delegato); la piattaforma GeCoWEB Plus impedisce di presentare più di una Domanda per il medesimo Soggetto.
4. Presentando la Domanda, il Soggetto promotore riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso e nel sottoscrivere le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in conformità a quelle previste nei modelli in Allegato all'Avviso, prende atto delle conseguenze, anche penali, che comporta l'aver reso dichiarazioni mendaci, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18 del presente Avviso, nonché delle conseguenze previste dall'Avviso in caso di mancato aggiornamento di tali dichiarazioni ove si verifichi qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della Domanda che incida sul possesso anche di uno solo requisito così attestato.
5. La marca da bollo dedicata alla Domanda di sostegno deve essere annullata e conservata, perché deve essere esibita nel caso di richiesta per controlli o ispezioni. Nell'ambito delle istruzioni di compilazione su GeCoWEB Plus sono riportate le specifiche per la compilazione del campo "Identificativo" del riquadro Marca da Bollo (codice di 14 cifre presente sulla marca da bollo) e del campo "Data emissione marca da bollo".

PRIMO PASSO: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB Plus

- A. Il Soggetto Promotore (o il Richiedente delegato) deve accedere alla piattaforma GeCoWEB Plus accessibile dal sito www.lazioinnova.it e compilare l'apposito Formulario.
- B. Il Formulario è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 del 14/12/2022, fermo restando che le Domande possono essere inviate solo a partire dalle ore 12:00 del 19/12/2022.
- C. Al Formulario, oltre alle dichiarazioni indicate nell'Allegato all'Avviso da produrre nei casi ivi indicati (modelli X01, X02 e X03), deve essere allegata la seguente documentazione, ove pertinente per le fattispecie che ricorrono:

- a) ove Richiedente delegato, atto di delega firmato dal Soggetto Promotore;
 - b) ove CER da costituirsi, mandato con rappresentanza al Mandatario dai soggetti che intendono costituire la CER (mandanti);
 - c) ove CER costituita, Atto Costitutivo e Statuto.
- D. È cura del Soggetto Promotore (o del Richiedente delegato) evitare di trasmettere i dati personali particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

SECONDO PASSO: invio della Domanda di sostegno

- E. Terminata la compilazione del Formulario e caricati i documenti previsti, il Soggetto Promotore (o il Richiedente delegato) deve completare la procedura utilizzando le funzionalità presenti nella maschera "Invia Domanda", accessibile tramite l'apposito comando presente nella Scheda "Riepilogo Domanda".
- F. In primo luogo, è necessario scaricare, tramite il pulsante "Download Modello", il file contenente la Domanda, il Formulario compilato e l'elenco dei documenti ivi caricati.
- G. Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Soggetto Promotore, caricato a sistema (utilizzando in sequenza i pulsanti "Upload" e "Salva Allegato") e quindi inviato con il comando "Invia domanda". Si sottolinea che, se nel frattempo sono state apportate modifiche al Formulario o ai documenti caricati, il sistema impedisce di caricare la Domanda ("Upload") e la procedura deve essere ripetuta.
- H. L'invio della **Domanda di sostegno** deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 19/12/2022 e fino alle ore 18:00 del 31/01/2023.
- I. Attivando il comando "Invia domanda", il sistema GeCoWEB Plus invia automaticamente, all'indirizzo PEC del Soggetto Promotore indicato nel Formulario, una comunicazione contenente la conferma dell'invio della Domanda e il suo codice identificativo. Tale invio costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dal presente Avviso.

Articolo 6 Struttura responsabile e riferimenti amministrativi

- 1. La Struttura responsabile è la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio.
- 2. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore dell'Area sostenibilità Energetica
indirizzo di PEC: programmisvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it.
- 3. Possono essere inoltrate richieste di chiarimenti relativi al presente Avviso entro 10 giorni dal termine di presentazione delle Domande di sostegno, indicando nell'oggetto "Richiesta di chiarimenti - Avviso Pubblico per la realizzazione di Studi di fattibilità tecnico-economica delle CER nel Lazio – denominazione CER" alla e-mail:
 - infobandi@lazioinnova.it – per quesiti tecnici relativi all'avviso su tematiche di ammissibilità soggettiva o oggettiva o aspetti legati all'interpretazione dello stesso;
 - ovvero al Numero verde 800.98.97.96 attivo dalle ore 9.00 alle ore 17.00, tutti i giorni lavorativi.
- 4. Eventuali chiarimenti di interesse generale (FAQ) saranno pubblicati sui siti www.lazioecologicoedigitale.it/comunitaenergeticherinnovabili; www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it

Articolo 7 Procedure di selezione e valutazione

- 1. Entro il termine di 30 giorni a decorrere dal termine di invio della Domanda di sostegno indicato all'articolo 5, la Struttura responsabile provvede alla:

- a) verifica dei requisiti di ammissibilità generale di cui all'articolo 4 allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'Avviso;
 - b) preistruttoria di merito delle domande di sostegno ammesse sulla base dei criteri di cui all'articolo 8;
 - c) attribuzione provvisoria dei relativi punteggi;
 - d) definizione del sostegno concedibile in relazione ai parametri indicati all'articolo 10 tenuto conto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 9.
2. Laddove necessario, la struttura responsabile, potrà acquisire dai soggetti di cui all'articolo 4, ulteriori chiarimenti relativamente alla domanda presentata, utili ai fini del completamento della preistruttoria e della relativa attribuzione provvisoria dei punteggi.
 3. La Struttura responsabile provvede alla nomina di un'apposita **Commissione di Valutazione** composta da 5 membri e presieduta da un Dirigente della Direzione Infrastrutture e Mobilità o suo delegato.
 4. La Commissione di Valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento delle preistruttorie di cui al comma 1, ovvero dalla data di insediamento della stessa, esamina le proposte di punteggi assegnati a ciascuna domanda di sostegno, verifica l'attribuzione del sostegno concedibile e procede alla formazione della graduatoria compilando i seguenti elenchi:
 - a) Domande di sostegno ammesse alla fase di fattibilità tecnica, economica e amministrativa e relativo importo del sostegno concesso, fino a concorrenza delle risorse disponibili;
 - b) Domande di sostegno ammesse alla fase di fattibilità tecnica, economica e amministrativa e relativo importo del sostegno concesso, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;
 - c) Domande di sostegno non ammesse con le relative motivazioni.
 5. Gli esiti della valutazione sono comunicati alla Struttura responsabile per l'assunzione dei relativi provvedimenti amministrativi che saranno pubblicati sul BUR Lazio (**Data della Concessione**), con effetto di notifica, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito www.regione.lazio.it e sui siti www.lazioecologicoedigitale.it/comunitaenergeticherinnovabili www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it.
 6. Il provvedimento amministrativo di concessione del sostegno è trasmesso-via PEC mediante il sistema GeCoWEB Plus.
 7. Le Domande di sostegno che abbiano totalizzato il punteggio uguale o superiore a quanto indicato all'articolo 8, ma non finanziabili per mancanza di risorse rimarranno in graduatoria fino al 31/12/2024 e potranno beneficiare delle risorse che si renderanno eventualmente disponibili da eventuali economie ovvero sulla base di eventuali incrementi della dotazione finanziaria.

Articolo 8 Criteri di valutazione

1. Le domande di sostegno ammesse formalmente verranno valutate sulla base dei seguenti **criteri di valutazione** e relativi sub-criteri oggettivi desunti dal Formulario e dagli allegati, come riportati in Tabella I:
 - a) Dimensione e organizzazione della CER;
 - b) Beneficio energetico;
 - c) Beneficio Sociale.

Tabella 1 – Criteri, sub-criteri e relativi punteggi

criterio	Sub criterio	Valore	Punteggio max Sub-criterio	Punteggio max Criterio
Dimensione e organizzazione della CER	Numero soggetti coinvolti	da 2 a 7	5	30
		da 8 a 20	10	
		oltre 20	15	
	Presenza cittadini (nucleo familiare)	si/no	3	
	presenza PMI	si/no	3	
	presenza Enti locali territoriali	si/no	3	
	presenza altri soggetti	si/no	3	
	CER costituita	si/no	3	
Beneficio energetico	Nuova potenza installabile FER (kW)	fino a 50 kW	8	40
		da 51 a 200 kW	14	
		oltre 200 kW	20	
	Ipotesi di copertura dei consumi elettrici attuali da autoproduzione dei nuovi impianti FER (%)	fino a 10 %	8	
		da 11 a 30 %	12	
	oltre 30 %	20		
Beneficio sociale	Presenza di nuclei familiari in condizioni di disagio economico (numero) e/o di disagio fisico (numero) al 31/12/2021; presenza di coppie di età inferiore a 35 anni (numero) sul numero totale dei soggetti coinvolti (%)	fino al 10 %	10	30
		da 11 a 30 %	20	
		oltre 30 %	30	

2. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna domanda di sostegno non potrà essere superiore a 100.
3. Non saranno comunque ammesse, le domande di sostegno che non riportino un punteggio complessivo almeno pari a 65/100.
4. Nel caso in cui due o più Domande ottenessero un punteggio identico, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione, dando priorità alle proposte presentate prima in base alla data e all'ora di ricezione.

Articolo 9 Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili sono complessivamente pari ad euro 1.000.000,00 (un milione di euro).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite sulla base dei parametri di cui all'articolo 10 in relazione alle specifiche informazioni derivanti dal Formulario, attribuendo una riserva del 50% della dotazione per le CER localizzate nei comuni che ricadono nelle aree A e B nella zonizzazione del PSR Lazio 2014-2020 ovvero in quelli in area C, ma con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti.

Articolo 10 Importo del sostegno per lo studio di fattibilità

1. L'importo del sostegno concedibile per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica è modulato in relazione ai consumi della CER costituita o costituenda dichiarati in fase di Domanda di sostegno, in base ai seguenti parametri:

Consumi dei soggetti coinvolti nella CER esercizio 2021 <i>come desunti dal Formulario da prodursi obbligatoriamente da parte del Soggetto Promotore</i>	Importo max sostegno		
	Studio di fattibilità tecnico-economica	Spese amministrative, legali e notarili	TOTALE
fino a 300.000 kWh/anno	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
> 300.000 kWh/anno e fino a 1.000.000 kWh/annuo	8.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €
> 1.000.000kWh/anno	12.000,00 €	1.000,00 €	13.000,00 €

Articolo 11 Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio del presente Avviso e strettamente connesse e funzionali alla costituzione della CER:
 - a) Studio di fattibilità tecnico – economica redatto e firmato da un tecnico professionista abilitato e conforme allo Schema tipo di cui all'Appendice 4;
 - b) Spese amministrative, legali e notarili funzionali alla costituzione del soggetto giuridico;
 - c) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
2. Tutte le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione contabile avente forza probatoria e conformi alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Articolo 12 Studio di fattibilità tecnico-economica: adempimenti preliminari

1. Il Soggetto Promotore della CER dalla **Data di concessione** del sostegno dovrà provvedere a:
 - a) sottoscrivere apposito **Atto di impegno** secondo lo Schema del MODELLO B, da restituire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - b) avviare le procedure di affidamento per l'esecuzione dello Studio di fattibilità tecnico-economica. Tali procedure dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice degli appalti e in considerazione del fatto che trattasi di affidamenti sottosoglia le stesse dovranno essere completate entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Atto di impegno.
2. Ai fini dell'affidamento del servizio inerente allo Studio di fattibilità tecnico-economica e delle correlate richieste di Offerta a tecnici/società specializzate nel settore energetico, gli Operatori stessi saranno da ricercarsi con idonea indagine di mercato, ovvero negli Albi fornitori del Soggetto Promotore e, ove non disponibile, in altra piattaforma telematica equivalente, tipo #acquistiinretepa, per le categorie merceologiche di servizi professionali di consulenza ingegneristica.

Articolo 13 Studio di fattibilità tecnico-economica della CER

1. Al fine di:
 - a) garantire omogeneità ai risultati degli Studi di fattibilità tecnico-economica sostenuti attraverso il presente Avviso
 - b) consentire a tutti i Soggetti Promotori di effettuare richieste di Offerta agli Operatori da incaricarsi indicando precisamente il livello ed i contenuti tecnici minimi della prestazione richiesta
 nell'Appendice 4 è riportato uno Schema tipo dello studio di fattibilità tecnico-economica da prodursi e dei risultati attesi dallo stesso. I tecnici incaricati dovranno attenersi a tale schema ed ai suoi contenuti.

2. Lo studio di fattibilità dovrà essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di impegno.

Articolo 14 Modalità di erogazione del sostegno

1. Il sostegno concesso è erogato in un'unica tranche a saldo all'atto dell'invio dello Studio di fattibilità tecnico-economica e della documentazione amministrativa, legale e notarile legata alla costituzione della CER e della richiesta di erogazione, secondo il MODELLO C, da parte del Soggetto Promotore, da presentarsi entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 dell'articolo 13 per il completamento dello Studio di fattibilità tecnico-economica.
2. L'importo del sostegno erogabile è calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa documentazione finale di spesa presentata. Tutti i documenti relativi al sostegno devono riportare il **CUP** o, se antecedenti alla data di invio dell'Atto di Impegno, il numero identificativo attribuito alla Domanda di sostegno da GeCoWEB Plus.
3. L'importo del sostegno è erogato previa istruttoria della documentazione presentata per il rimborso e, qualora la documentazione probatoria della spesa e la documentazione tecnica siano difformi da quanto previsto dal presente Avviso, può essere riparametrato.
4. La struttura regionale competente procederà alle necessarie verifiche sulla richiesta di erogazione e sulla relativa documentazione a corredo, anche mediante sopralluogo e riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base della documentazione disponibile.

Articolo 15 Comunicazione e divulgazione dei risultati

1. La Regione Lazio pubblicizza il sostegno offerto attraverso il presente Avviso attraverso la divulgazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il/i soggetto/i beneficiario/i, il tipo di sostegno e i risultati raggiunti attraverso lo stesso.
2. I Soggetti Promotori delle CER sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati ottenuti dalla realizzazione degli Studi di fattibilità tecnico-economica e attraverso la costituzione della CER.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative e divulgative concernenti il sostegno offerto devono evidenziare la fonte del sostegno e il logo della Regione Lazio.

Articolo 16 Cumulabilità con altre forme di sostegno

1. Il sostegno concesso ai sensi del presente Avviso è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) solo qualora tale cumulo non implichi il superamento della spesa sostenuta per la redazione dello Studio di fattibilità economico-finanziaria e le altre spese accessorie correlate alla costituzione della CER (*overfinancing*).

Articolo 17 Controlli

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento effettua idonei controlli anche a campione sulle dichiarazioni rese in sede di domanda di sostegno e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

Articolo 18 Revoca del sostegno

1. Il sostegno è revocato nei casi di:
 - a) mancata sottoscrizione e perfezionamento dell'Atto di Impegno entro i termini previsti dall'articolo 12;
 - b) Soggetto Promotore che abbia reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti amministrativi;
 - c) Studio di fattibilità tecnico-economica sia significativamente difforme dallo Schema tipo di cui all'Appendice 4;
 - d) mancata costituzione della CER;
 - e) costituzione di una CER significativamente difforme rispetto allo Studio di fattibilità tecnico-economica;
 - f) mancato completamento e rendicontazione della spesa nei termini previsti dall'Avviso;
 - g) irregolarità imputabili al Soggetto Promotore e riscontrate, previo contraddittorio, dalle strutture preposte ai controlli;
 - h) violazioni di legge e/o delle norme richiamate nell'Avviso;
 - i) mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Soggetto Promotore dall'Avviso e dall'Atto d'Impegno.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, oltre al provvedimento di revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.

Articolo 19 Rinuncia al sostegno

1. I Soggetti Promotori della CER possono rinunciare al sostegno concesso inviando una comunicazione alla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità - Area sostenibilità Energetica all'indirizzo di PEC: programmismvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it
2. L'oggetto deve riportare la seguente dicitura:

“Rinuncia al sostegno per la redazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica per la CER _____” indicando il codice identificativo generato dal sistema GeCoWEB Plus

Articolo 20 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei dati) che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali forniti, in ogni caso, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.
2. Il Soggetto Promotore ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati alla Regione Lazio e a Lazio Innova per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dal presente Avviso.
3. È cura del Soggetto Promotore evitare di trasmettere i dati personali particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.
4. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è contenuta nell'Appendice 5 al presente Avviso.

Articolo 21 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lazio. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda scritta, secondo il facsimile in Allegato MODELLO X02, agli uffici competenti:

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

Area Sostenibilità Energetica

Via di Campo Romano, 65 - 00173 Roma (RM),

PEC: programmismvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it

Articolo 22 Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e alle disposizioni di settore riportate in Appendice I.

Articolo 23 Informazioni complementari

1. La Regione Lazio, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei soggetti Promotori, si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile. Si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. In ogni caso, nulla sarà dovuto ai soggetti Promotori per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la presentazione della Domanda di cui all'articolo 4.
2. I termini di cui al presente Avviso si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.

Modulistica Allegata all'Avviso

Modello **A** – **Domanda di sostegno** (per tipologia di soggetto ENTE PRIVATO, ENTE PUBBLICO, IMPRESA) generato automaticamente dal Sistema

Modello **B** - **Atto di impegno** generato automaticamente dal Sistema

Modello **C** - **Richiesta erogazione** (per tipologia di soggetto ENTE PRIVATO, ENTE PUBBLICO, IMPRESA) generato automaticamente dal Sistema

Modello **D** **Formulario** – Schema indicativo di riferimento per la compilazione dei dati nel Sistema

Modello **X01**_Dichiarazione_conflitti di interesse - Autodichiarazione del Soggetto Promotore sulla sussistenza di conflitti di interesse (*editabile*)

Modello **X02**_Richiesta di Accesso agli Atti (*editabile*)

Modello **X03**_Indetraibilità IVA – Autodichiarazione del Soggetto Promotore sulla ammissibilità della imposta sul valore aggiunto (IVA) (*da presentare in sede di richiesta di erogazione; editabile*)

APPENDICE I

RIFERIMENTI NORMATIVI

I. Europei

- Direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato – Regolamento Generale di Esenzione (RGE).

2. Nazionali

- Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE;
- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'art. 42-bis in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Decreto Ministeriale 10/9/2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", GSE, 4 aprile 2022;
- Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 di aggiornamento del "Conto Termico";
- Deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e il relativo allegato, con la quale è stata data attuazione al comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019;

- Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 “Individuazione delle apparecchiature medicoterapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Regionali

- Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionale) e s.m.i;
- Legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie);
- Regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30 “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici”;
- Regolamento regionale n. 20 del 4 novembre 2021 “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”;
- Regolamento regionale n. 2 del 4 gennaio 2022 "Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n.3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche.

APPENDICE 2**Requisiti soggettivi generali****1. Requisiti da possedere alla data di presentazione della Domanda di sostegno:**

- a) Possedere una situazione di regolarità contributiva attestata tramite autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Tale requisito verrà verificato in sede di domanda dalla Regione Lazio secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti e le conseguenze anche di natura penale previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

2. Requisiti da possedere dalla data di presentazione della Domanda di sostegno da mantenere fino alla data di Concessione del sostegno:

- a) Aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea. *(solo nel caso di una CER con caratteristiche di impresa)*
- b) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposto a fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dal 16 maggio 2022, dall'art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 *(ove pertinente)*

3. Requisiti da possedere dalla data di presentazione della Domanda di sostegno e da mantenere fino alla data di erogazione:

- a) Non operare o andare ad operare prevalentemente nei settori di cui ai codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00;
- b) Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del Codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

- frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione EUROPOL del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di CER, a titolo esemplificativo si tratta di:

- i. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se la CER è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- ii. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se la CER è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- iii. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se la CER è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- iv. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di CER con meno di cinque soci, se la CER è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza della CER con meno di cinque soci, sia a sua volta una persona giuridica sono soggetti di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
- v. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui al precedente punto iv. nell'anno antecedente alla data di presentazione della Domanda o dichiarazione, qualora la CER non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Legale Rappresentante della CER potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera b), sottoscrivendo tale dichiarazione con Firma Digitale, anche con riferimento agli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per la CER;

- c) Non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) Non avere reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti;
- e) Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro

rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stata destinataria la CER;

- f) Non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- g) Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.

APPENDICE 3**Glossario**

- **Atto di Impegno:** l'Atto che regola i rapporti fra la Regione Lazio e la CER costituita o da costituire, redatto in conformità con lo schema riportato in Allegato all'Avviso
- **BUR Lazio:** Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- **CUP:** il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico, introdotto con l'art. 11 della Legge n.3/2003 e ss.mm.ii.
- **Commissione di Valutazione:** l'organismo collegiale deputato ad effettuare le valutazioni delle Domande di sostegno presentate a valere sull'Avviso
- **Comunità di energia rinnovabile (CER)** è un soggetto di diritto autonomo (ai sensi dell'art. 31, co 1 lettera b) del D.lgs. n. 199 dell'8/11/2021
 - basato sulla partecipazione aperta e volontaria di due o più membri che esercitano effettivamente funzioni di controllo e che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla CER e comunque nel perimetro della CER stessa.
 - i membri o azionisti possono essere persone fisiche, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. A tale fine è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00
- **Data di Concessione:** la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento di concessione del sostegno.
- **Disciplina Privacy:** il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).
- **Disciplina Trasparenza:** il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), l'art.1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e l'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.
- **Domanda di sostegno:** il modulo di richiesta del sostegno, precompilato dalla piattaforma **GeCoWEB Plus** in conformità al MODELLO A riportato nell'Allegato all'Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Soggetto Promotore della CER, da caricare sulla piattaforma e inviare con le modalità indicate nell'Avviso.
- **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- **Data di creazione della CER:** è la prima data in cui l'atto costitutivo e/o lo Statuto della comunità rispettano tutti i requisiti previsti dall'articolo 42-bis Autoconsumo da fonti rinnovabili del D.L. 162/2019 *Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica* e dalla Delibera ARERA n.318/2020/R/EEL del 04/08/2020 *Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa in una comunità di energia rinnovabile*
- **Disagio economico** sono considerati in tali condizioni i cittadini/nuclei familiari che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000,00 euro oppure che appartengono ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. In tutti i casi uno dei componenti del nucleo familiare deve risultare

intestatario di un contratto di **fornitura** elettrica. Per la verifica a campione del disagio economico, sarà richiesto l'attestazione ISEE ai membri della CER nelle condizioni di cui alla fattispecie

- **Disagio fisico** sono considerati tali i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Le apparecchiature elettromedicali salvavita sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 *Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute*. (G.U. Serie Generale, n. 56 del 09 marzo 2011). Per la verifica a campione del disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti: la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata; il documento di identità e il codice fiscale del malato
- **Ente locale territoriale:** sono le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane ed isolate e le città metropolitane
- **Formulario:** pro-forma dei dati da acquisire da parte del Soggetto promotore relativi a tutti i membri dell'aggregazione costituita/costituenda per la compilazione della Domanda di sostegno attraverso il portale GeCoWEB
- **Impresa** ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, inclusi i Lavoratori Autonomi, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata)
- **Mezzi di Pagamento Ammissibili:** i mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer),
 - ricevuta bancaria, • RID (o SDD - Sepa Direct Debit),
 - carta di credito o debito intestata alla CER o al Legale Rappresentante e utilizzata dal suo Legale Rappresentante o su sua delega da un membro e/o dipendente della CER.

Affinché tali pagamenti siano ammissibili devono comunque rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010) e quindi risultare addebitati su conti correnti bancari o postali intestati alla CER o al Legale Rappresentante. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate, ad esempio in contanti o tramite assegni bancari, non sono considerate ammissibili
- **PMI:** le imprese che soddisfano i requisiti di cui l'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014 (Definizione di PMI)
- **Richiedente delegato:** il soggetto formalmente delegato (con atto di delega) dal soggetto Promotore della CER per la compilazione delle informazioni richieste su GeCoWEB Plus per accedere al sostegno
- **Soggetti Destinatari:** sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituite e da costituirsi
- **Soggetto Promotore della CER:** è il Rappresentante legale della CER ovvero la persona fisica che ha il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi; il Mandatario, nel caso di CER non costituite, ovvero il soggetto che ha ricevuto dai membri della CER mandato con rappresentanza secondo quanto disciplinato dall'art. 1703 e ss. del Codice civile.

Definizioni tecniche

- **autoconsumatore di energia rinnovabile:** è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
- **cliente finale:** è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC - Regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e dal medesimo gestita;
- **energia elettrica condivisa per l'autoconsumo** (o, più semplicemente, **energia elettrica condivisa**): è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di una comunità di energia rinnovabile;
- **energia elettrica effettivamente immessa:** è l'energia elettrica immessa nella rete;
- **energia elettrica immessa:** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS (ARERA - Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - settlement);
- **energia elettrica prelevata:** è l'energia elettrica prelevata dalla rete;
- **gestore di rete:** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
- **impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili:** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, idraulica, delle biomasse e del biogas;
- **impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla CER:** è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;
- **potenza di un impianto di produzione è:**
 - per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto di produzione, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
 - per gli altri impianti di produzione, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l'impianto di produzione;
- **produttore di energia elettrica o produttore:** è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

APPENDICE 4

Schema tipo studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità di cui nel seguito si riporta lo schema tipo è il documento da allegare alla richiesta di erogazione del sostegno concesso e si compone delle seguenti parti:

1. Fattibilità tecnico-economica di cui ai successivi paragrafi da 1 a 4 contenente quanto alla traccia fornita corredato da elaborazioni descrittive, elaborati grafici e tabelle riepilogative di sintesi;
2. Fattibilità Procedurale – Costituzione della CER contenente, qualora CER non costituita, Atto Costitutivo e Statuto della nuova CER.

Per le CER già costituite Atto Costitutivo e Statuto sono già presenti e caricati nel sistema GeCoWEB all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

INDICE

I ANALISI DEL CONTESTO

Analisi preliminare finalizzata allo studio dettagliato dell'area, sia dal punto di vista del contesto territoriale sia del contesto energetico, da sviluppare con l'ideale supporto di elaborati grafici e tabellari.

I.1 DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERESSE DELLA CER

Soffermare l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali che potrebbero influenzare in maniera diversa lo sviluppo e la realizzazione della comunità energetica:

- Altimetria della zona;
- Densità abitativa e caratterizzazione della popolazione residente per fasce di età, composizione dei nuclei familiari e posizione lavorativa;
- Caratterizzazione della popolazione residente per fasce di reddito;
- Localizzazione dei siti produttivi;
- vincoli fisici (orografia) e normativi (presenza di aree oggetto di vincolo e/o tutela ai sensi delle normative cogenti) presenti nell'area di interesse;

I.2 CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERESSE DELLA CER DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO

Caratterizzazione del contesto dal punto di vista energetico con particolare attenzione sugli aspetti di pertinenza energetica e della relativa rete infrastrutturale:

- caratterizzazione degli edifici esistenti (numero di edifici: totali, utilizzati ad uso residenziale, utilizzati ad uso produttivo, commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo, servizi, altro);
- caratterizzazione della struttura del settore produttivo dell'area per settori merceologici di appartenenza, diversificati in tre categorie:
 - a) Consumatori, quelle aziende che non hanno alcun impianto per la generazione di energia elettrica;
 - b) Produttori, quelle aziende, o quegli stabilimenti che immettono energia nel sistema senza prelevarne;
 - c) Prosumers, quelle aziende o quegli stabilimenti, che posseggono impianti per la produzione locale e scambiano energia con il sistema nazionale.

- caratterizzazione della distribuzione di energia nell'area con particolare attenzione alla presenza di cabine di trasformazione elettrica primarie e secondarie.

2 ANALISI DEI CONSUMI ELETTRICI E TERMICI ATTUALI

Studio dei fabbisogni elettrici e termici di tutti gli utilizzatori di energia membri della CER acquisendo in particolare:

1. Per gli utilizzatori di tipo residenziale dati relativi a:

- Consumi elettrici e di gas naturale annuali e mensili su base annua utilizzando i dati più recenti disponibili;
- Stima delle curve di carico elettrico e termico su base oraria in quattro giorni tipo dell'anno assumendo come riferimento, un giorno feriale e uno festivo invernale, e un giorno feriale e uno festivo estivo, descrivendo la metodologia adottata per la stima;

Per il comparto residenziale tale elaborazione può essere effettuata anche utilizzando curve di carico termico ed elettrico tipo in funzione delle risultanze emerse da punto 1.1 ponderata in funzione della popolazione per classe di età e fasce di reddito e per zona climatica di appartenenza.

2. per le strutture del comparto terziario non residenziale e produttivo dati relativi a:

- Consumi elettrici e di gas naturale annuali e mensili su base annua utilizzando i dati più recenti disponibili;
- Stima delle curve di carico elettrico e termico su base oraria in quattro giorni tipo dell'anno assumendo come riferimento, un giorno feriale e uno festivo invernale, e un giorno feriale e uno festivo estivo, descrivendo la metodologia adottata per la stima. La scelta di selezionare questi quattro giorni, risiede nel fatto che permette di quantificare precisamente le differenze stagionali, e tra un giorno lavorativo e no, che un particolare consumatore può avere nel proprio impianto, considerando per esempio l'apporto del riscaldamento dell'edificio invernale e la climatizzazione estiva, nel carico elettrico complessivo; questo approccio deve evidenziare in modo chiaro i carichi di picco annuali della comunità energetica;
- Elaborazione dei dati mensili, ai fini di un'analisi più precisa della situazione attuale, calcolando la distribuzione energetica durante il corso dell'anno, ed evidenziando i periodi in cui si ha il picco della richiesta e quelli, invece, in cui si ha il minimo consumo. Per far emergere il legame tra il fabbisogno di energia elettrica e i giorni lavorativi si chiede di elaborare dati in forma tabellare e grafica, Successivamente suddividere il consumo di energia elettrica per i giorni in cui le strutture del comparto terziario e produttivo considerate hanno effettivamente lavorato ogni mese.

Con procedura analoga processare e quantificare il fabbisogno di energia termica, soddisfatta tramite caldaie tradizionali alimentate da gas naturale ovvero altri dispositivi, dal calore prodotto dai dagli impianti a servizio del comparto residenziale, terziario e produttivo in senso stretto.

Conclusioni dell'analisi ed evidenziazione degli elementi caratterizzanti emersi.

Si richiede per tutte le elaborazioni di produrre sintesi in forma tabellare e grafica relativamente a tutti gli utilizzatori membri della CER

3 ANALISI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA LOCALE

Analisi della quantità di energia elettrica per tecnologia prodotta localmente, in modo tale da poter confrontare fabbisogno e la produzione globale all'interno della comunità.

Diversificare l'analisi su scala temporale, precisando i valori annui (rif. esercizio 2021 o periodo temporale più prossimo) e mensili. Tale diversificazione risulta importante soprattutto per quanto riguarda la produzione di

energia elettrica, visto che essa, in molti casi, è di tipo rinnovabile derivante da impianti FER preesistenti nell'areale della CER ed è quindi soggetta a variazioni significative stagionali.

Conclusioni dell'analisi della produzione elettrica mensile per ogni produttore nell'area della CER, ricordando nuovamente che tale dato deve essere calcolato per l'esercizio 2021 (o periodo temporale più prossimo).

Si suggerisce, per snellire le procedure di acquisizione dei dati di fare ricorso ai dati presenti nei portali https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html o <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/gaudi> (previo accreditamento).

3.1 CONFRONTO TRA PRODUZIONE E FABBISOGNO

Dopo aver analizzato singolarmente, il fabbisogno energetico e la produzione nella CER, effettuare un bilancio complessivo delle due quantità, in modo tale da poter avere una visione globale delle grandezze in gioco e procedere al successivo dimensionamento tecnico-economico degli interventi di nuove FER da realizzare e della configurazione definitiva della CER.

4 FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LA COSTITUZIONE DELLA CER

4.1 FATTIBILITÀ TECNICA

- Definizione delle azioni prioritarie da promuovere in coerenza con i risultati delle analisi sui consumi energetici ed in funzione delle criticità operative dei potenziali interventi sul parco edilizio e impiantistico preso in considerazione;
- Individuazione degli interventi tali da non avere valide alternative progettuali rispetto a quelle proposte. Le varie alternative progettuali possono essere anche abbinare in modo da individuare i mix tecnicamente, energeticamente ed economicamente più vantaggiosi, per massimizzare l'autoconsumo, i risparmi economici sulla bolletta energetica e una riduzione dei gas serra emessi in atmosfera. In considerazione delle caratteristiche del contesto ambientale in cui si collocano gli interventi (cfr. § 1) è necessario esplicitare il bilancio tra vantaggi e svantaggi generati dall'utilizzo di tecnologie piuttosto che di altre e comunque devono essere prese in considerazione quelle a minor impatto. Analogamente le alternative dovranno anche essere riferite ai benefici sociali.

Si suggerisce per la valutazione del mix di interventi di fare riferimento ad un approccio metodologico sistematico mirato a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati rappresentati dal mix di interventi tecnicamente ed economicamente più opportuni per la massimizzazione dei risultati;

- Bilancio energetico delle varie soluzioni proposte (relativamente a energia autoconsumata, energia condivisa ed energia prodotta);
- Schema logico di funzionamento del sistema energetico a servizio della CER nelle varie ipotesi considerate.

4.2 FATTIBILITÀ ECONOMICA

- Valutazione dei costi di investimento del mix degli interventi tecnici individuati. Tale valutazione dovrà prevedere la stesura di un Quadro economico di progetto preliminare che quantifichi per ciascuna tipologia di nuovo impianto FER da installarsi e per la CER nel complesso i costi di:
 - Impianti, macchinari e attrezzature necessarie alla funzionalità tecnica dell'intervento per singola tecnologia FER proposta;

- *Dispositivi ed attrezzature per l'accumulo dell'energia prodotta;*
- *Dispositivi e sistemi per la gestione di flussi di energia elettrica ed il bilanciamento dell'energia tra i vari utilizzatori.*
- *Valutazione dei costi di esercizio nei primi 10 anni della CER per tenere conto dei costi relativi alla sostituzione del parco accumulatori eventualmente previsto (da considerare tra i 5 e 7 anni dall'avviamento);*
- *Bilancio economico della CER con confronto tra la situazione attuale e quanto previsto ex-post (Costi energetici attuali e costi energetici a regime);*
- *Definizione delle ipotesi Ripartizione benefici economici per la singola utenza e valutazione del contributo annuo di adesione alla CER per i singoli membri. Ai fini di massimizzare il beneficio sociale della CER possono essere escluse dalla corresponsione del contributo le utenze residenziali in toto o quelle in particolari condizioni di disagio economico.*

4.3 VALIDAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DA PARTE DELLA CER

- *Confronto delle soluzioni progettuali tecnico-economiche proposte con la CER (Committenza) in analogia con le metodiche previste per altre tipologie di diagnosi;*
- *Individuazione da parte dei membri della CER della soluzione tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.*

4.4 CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CER

- *Elaborazione di una proposta di piano delle attività ed un diagramma di Gantt, tale da evidenziare le azioni per la realizzazione e messa in esercizio di tutti gli impianti e le opere accessorie anche tecnologiche e per la comunità energetica rinnovabile.*

5 FATTIBILITÀ PROCEDURALE – COSTITUZIONE DELLA CER

Solo qualora CER non già costituita:

- *Individuazione dell'area/e dove si intende installare l'impianto di produzione o gli impianti della comunità e valutazione di quali fra i potenziali membri della comunità ricadano nello stesso perimetro dell'impiantoli; tramite raccolta da tutti i potenziali membri della comunità, del consenso al trattamento dei dati e il Codice della loro fornitura (POD);*
- *indagine presso il distributore di zona per l'acquisizione delle informazioni relative a quali fra i soggetti potenzialmente interessati ricadano nello stesso perimetro della cabina secondaria o primaria di rete. I più importanti distributori hanno già sviluppato le procedure e prevedono di fornire risposta in circa 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta;*
- *a seguito degli esiti comunicati dal distributore e della conferma dei soggetti che possono fare parte della CER, costituzione del soggetto giuridico che si caratterizzerà come CER. A titolo indicativo, considerato che lo scopo della comunità non può essere il profitto finanziario, le forme più comunemente utilizzate sono quelle delle associazioni non riconosciute. Le associazioni non riconosciute possono essere costituite con un semplice contratto registrato fiscalmente e hanno costi di gestione bassi e adempimenti organizzativi relativamente semplici. Non sono escluse comunque anche altre forme associative senza scopo di profitto come le cooperative;*
- *Redazione della documentazione amministrativa, notarile e legale (ove ricorra) finalizzata alla costituzione della CER: Atto Costitutivo e Statuto.*